

Gentile RSU/TAS,

SCIOPERO ANIEF: istruzioni per l'uso

Anief ha proclamato per **venerdì 15 novembre** uno sciopero di tutto il personale docente, ATA ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative per protestare **contro la precarietà, la discriminazione e l'abuso dei contratti**.

ANIEF chiede:

- **Dignità;**
- **Rispetto;**
- **Ruoli**

ANIEF Vuole:

- **Pieno recepimento della normativa europea per tutto il personale scolastico;**
- **Parità di trattamento economico e giuridico (scatti anzianità, ricostruzione di carriera, ferie, assenze, salario accessorio, welfare, formazione);**
- **Doppio canale di reclutamento specifico e certo (GM e GaE- GPS) con assunzione degli idonei di tutti i concorsi, anche del PNRR 2023 e dei precari storici, inclusi i partecipanti ai concorsi straordinari;**
- **Indennità di incarico dopo 3 anni di servizio e di sede disagiata per chi lavora fuori sede, con tariffe agevolate per i trasporti, buoni pasto e trasferte.**

CHI PUÒ ADERIRE?

Tutto il personale docente, Ata ed educativo, precario e di ruolo, delle istituzioni scolastiche ed educative

DURATA DELLO SCIOPERO

Lo sciopero è indetto per l'intera giornata

QUANDO SI SCIOPERA

15 novembre 2024

DEVO COMUNICARE LA MIA ADESIONE ALLO SCIOPERO A SCUOLA?

Il nuovo accordo del 2 dicembre 2020 sulle norme di garanzia in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali prevede che *“i dirigenti scolastici invitano [quindi, NON OBBLIGANO, NdR] in forma scritta, anche via e-mail, a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo”*. Potrai quindi rilasciare liberamente la tua dichiarazione

(aderisco; non aderisco; non ho ancora deciso) oppure non dichiarare nulla. Ricorda che se dichiari di aderire o di non aderire non potrai più cambiare la tua decisione.

SCIOPERARE COMPORTA INTERRUZIONE DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO E PERDITA DEL PUNTEGGIO?

1. Anche se lo sciopero comporta perdita della retribuzione per quella giornata, NON comporta invece alcuna interruzione nella continuità del servizio che, pertanto, sarà pienamente valido ai fini giuridici (progressione di carriera, punteggio, continuità della supplenza, validità anno di prova).

QUALI SONO I SERVIZI ESSENZIALI E LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO?

Il nuovo accordo del 2 dicembre 2020 sulle norme di garanzia in caso di sciopero ha mantenuto gli stessi obblighi per il personale scolastico del precedente.

In particolare è previsto che ciascuna categoria di lavoratori garantisca in caso di sciopero quanto segue:

- **DOCENTI:** svolgimento degli scrutini finali, esami finali ed esami di idoneità. È ammesso il differimento per sciopero degli scrutini fino a 5 giorni solo se non propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi del ciclo di istruzione.
- **PERSONALE ATA:** solo alcune attività specifiche quali: supporto agli scrutini ed esami finali; vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio; vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne; raccolta e smaltimento rifiuti tossici, nocivi o radioattivi; servizio cucina e mensa nelle istituzioni educative; cura e allevamento del bestiame nelle aziende agricole; vigilanza impianti e apparecchiature ove l'interruzione del loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; adempimenti necessari al pagamento degli stipendi.
- **PERSONALE EDUCATIVO:** vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.

Chi riceve la comunicazione dal DS di essere stato inserito nel contingente che deve prestare obbligatoriamente servizio può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare. La sostituzione viene disposta dal DS solo nel caso sia possibile.

Il numero dei lavoratori da prevedere nel contingente e i criteri per la loro individuazione sono indicati nel protocollo di intesa sottoscritto in ogni istituzione scolastica ed educativa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca.

IL DOCENTE CHE NON SCIOPERA DEVE ACCETTARE ALUNNI DI ALTRE CLASSI?

La suddivisione di alunni in altre classi è estremamente problematica sotto il profilo della responsabilità del docente (*culpa in vigilando*). Inoltre, poiché è illegittima la sostituzione del personale che sciopera in quanto configura condotta antisindacale, il docente non potrebbe fare lezione ma solo vigilanza agli alunni aggregati, però così violando il diritto all'istruzione degli alunni della propria classe. Pertanto, qualsiasi ipotesi di redistribuzione degli alunni in altre classi deve essere considerata illegittima. In ogni caso, qualora il dirigente scolastico intenda percorrere tale strada, i docenti delle classi ospitanti dovranno chiedere l'emissione di un **formale ordine di servizio per iscritto del DS**, che potranno contestare (sempre per iscritto, in tempo reale) con atto di rimostranza, rilevando il rischio – anche biologico – derivante dall'assembramento di un numero eccessivo di studenti nello stesso locale e la necessità di poter solo garantire la sorveglianza e non anche lo svolgimento della lezione. In caso di conferma per iscritto dell'ordine di servizio, il docente sarà tenuto a darvi seguito ma potrà poi – anche avvalendosi di supporto sindacale – impugnarlo.

HO DICHIARATO CHE NON SCIOPERERÒ E IL DIRIGENTE SCOLASTICO HA CAMBIATO IL MIO ORARIO DI LAVORO PER QUEL GIORNO: PUÒ FARLO?

Il DS può modificare l'orario di lavoro del personale che ha confermato la propria presenza in servizio il giorno dello sciopero. Per questo motivo è **SCONSIGLIATO** rilasciare dichiarazione vincolante di adesione/non adesione allo sciopero. È anche legittima l'eventuale comunicazione del DS a chi non sciopera di presentarsi alla prima ora. Tuttavia, il lavoratore è tenuto a prestare servizio **ESCLUSIVAMENTE** per il numero di ore di servizio previsto per quel giorno. È illegittimo, pertanto, qualsiasi aumento dell'orario di servizio nel giorno dello sciopero in quanto configura condotta antisindacale. Se il servizio è sospeso, il personale che non sciopera si presenta a scuola come da orario o secondo le indicazioni eventualmente fornite dal DS.

IN QUANTO DOCENTE/EDUCATORE DELLA CLASSE, DEVO INFORMARE LE FAMIGLIE SE DECIDO DI SCIOPERARE?

Il personale docente ed educativo non è tenuto ad informare le famiglie riguardo alla propria adesione o meno allo sciopero.

*Segreteria Nazionale ANIEF
Ufficio relazioni sindacali*